



Comune di Riese Pio X

PROVINCIA DI TREVISO

Incentivi alla progettazione, direzione lavori, contabilità e per la redazione di atti di pianificazione urbanistica

REGOLAMENTO

di cui all'art. 18 della L. 109/1994 così come modificato e aggiornato dalla L. 216/95, dall'art. 6 comma 13 della legge 127/1997, dall'art. 2 punto 18 della L. 191/1998 nonché dall'art. 9 comma 29 della L. 415/1998 e dall'art. 13 comma 4 della L. 144/99.

**Approvato con delibera di Giunta comunale n.31 del 01.03.2002.
Ripubblicato dal 09/12/2002 al 24/12/2002 per 15 gg .consecutivi.
Esecutivo il 25/12/2002.**

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Oggetto del regolamento	ART.
1.1	
Criteri generali	ART.
1.2	

CAPO II – REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Ambito di applicazione e definizione delle prestazioni	ART.
2.1	
Conferimento degli incarichi	ART.
2.2.	
Personale interessato alla ripartizione dell'incentivo	ART.
2.3	
Costituzione e accantonamento del fondo incentivante	ART.
2.4	
Quantificazione della somma incentivante	ART.
3.1	
Ripartizione verticale della somma incentivante	ART.
3.2	
Ripartizione individuale della somma incentivante	ART.
3.3	
Prestazioni parziali	ART. 4
Incarichi collegiali con professionisti esterni (c.d. services)	ART.
5.1	
Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti	ART.
5.2	

CAPO III – REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE

Ambito di applicazione e definizioni	ART.
6.1	
Avvio del procedimento – Conferimento incarichi	ART.
6.2	
Personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo	ART.
6.3	
Quantificazione dell'incentivo	ART.
7.1	
Ripartizione verticale della somma incentivante	ART.
7.2	
Ripartizione individuale dell'incentivo	ART.
7.3	
Incarichi parziali	ART. 8
Incarichi collegiali con professionisti esterni (c.d. services) o con uffici tecnici di altri enti	ART. 9

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

Termini per l'espletamento delle prestazioni	ART.
10.1	
Ritardato adempimento delle prestazioni	ART.
10.2	
Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni	ART.
11	
Termini per la liquidazione del fondo incentivante per i lavori pubblici	ART.
12	
Termini per la liquidazione del fondo relativo agli atti di pianificazione	ART.
13	
Termini di chiusura per la liquidazione del fondo	ART.
14	
Sottoscrizione degli elaborati	ART.
15	
Utilizzazione degli elaborati	ART.
16	
Prestazioni professionali specialistiche	ART.
17	
Svolgimento dell'attività – spese – orario – oneri riflessi	ART.
18	
Oneri per la copertura assicurativa	ART.
19	
Relazione periodica sull'applicazione del regolamento	ART.
20	
Applicazione del regolamento ai fondi pregressi ed a quelli futuri	ART.
21	
Entrata in vigore del regolamento	ART.
22	

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'art. 18 della L. 109/1994 così come modificato e aggiornato dalla L. 216/95, dall'art. 6 comma 13 della legge 127/1997, dall'art. 2 punto 18 della L. 191/1998 nonché dall'art. 9 comma 29 della L. 415/1998 e dall'art. 13 comma 4 della L. 144/99.
2. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dai successivi capi I e II qualora prestate, in tutto o in parte, dall'ufficio tecnico dell'amministrazione.

ART. 1.2 – CRITERI GENERALI

1. Il compenso incentivante compete al personale del Comune per lo svolgimento delle attività elencate all'art. 18 della L. 109/94 qualunque sia la classificazione del dipendente interessato e ancorché lo stesso rivesta la qualifica dirigenziale o sia titolare di posizione organizzativa.
2. L'incentivo verrà ripartito tra il personale incaricato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato purché in servizio per periodi continuativi superiori a sei mesi e che abbia partecipato alle attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo ed alla redazione degli atti di pianificazione.
3. L'incentivo verrà ripartito anche al personale che al momento della liquidazione dell'incentivo maturato per attività prestate direttamente, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione.

CAPO II

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

ART. 2.1. – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il presente capo disciplina la costituzione e la ripartizione degli incentivi destinati alla realizzazione di lavori e di opere pubbliche da parte dell'ufficio tecnico del Comune di Riese Pio X.
2. Ai fini della presente disciplina si intendono per
 - a) UFFICIO TECNICO: i singoli settori del Comune ai quali è assegnata la responsabilità del procedimento di realizzazione dell'opera pubblica, distintamente intesi e relativamente ai procedimenti da essi gestiti.
 - b) LEGGE 109: la legge n. 109 del 11 febbraio 1994 "Legge quadro in materia di lavori pubblici";
 - c) DPR 554/99: il DPR n. 554 del 21 dicembre 1999 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/1994";
 - d) D.Lgs. 494/96: il D.Lgs. n. 494 del 14 agosto 1996 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri mobili"

e) **PROGETTO DI LAVORO PUBBLICO**: quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge 109/1994, e successive modifiche e integrazioni, descritto all'articolo 2 della stessa legge, programmato e approvato nelle forme di legge;

f) **PROGETTI PRELIMINARE, DEFINITIVO ed ESECUTIVO**: le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 16, della legge citata e composto degli elaborati indicati nel capo 2 sezione 2, sezione 3 e sezione 4 del DPR 554/99;

g) **LAVORI IN ECONOMIA**: i lavori che trovano disciplina nella Sezione quarta Capo I Titolo V del DPR 554/99 e nel Regolamento Comunale per l'affidamento dei lavori in economia, vigente al momento in cui il presente regolamento viene applicato.

3. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

4. Il Responsabile del Procedimento, quando ciò risponda a criteri di razionalità, di economicità e di efficacia, può stabilire che per alcuni lavori non sia necessaria la redazione del progetto definitivo ovvero, nei casi di cui all'art. 19 comma 5 bis della Legge 109/94, la redazione del progetto esecutivo. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 109 /1994, effettuata nel documento preliminare alla progettazione come previsto all'art. 8 DPR 554/1999, ai lavori di importo stimato non superiore a 200.000 Euro e che, nel contempo, non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente.

ART. 2.2 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi per interventi per i quali negli atti di programmazione approvati sia stato stabilito o previsto l'affidamento all'ufficio tecnico dell'ente, salva ogni altra diversa determinazione a seguito dell'accertamento dell'impossibilità dell'affidamento interno, sono conferiti con determinazione o decreto del dirigente competente.

2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il responsabile del procedimento, individuato negli atti di programmazione dell'ente, e sono nominati il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza ex D.Lgs. 494/96, se non diversamente individuati: il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti o coordinatori per la sicurezza, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 109/1994 e dell'art. 10 del D.Lgs. 494/96.

4. Il dirigente competente può, con provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.

5. Nei casi di cui al comma 1, qualora il responsabile dell'ufficio tecnico sia direttamente interessato all'affidamento come progettista, l'efficacia dell'atto di conferimento può essere

sospesa dal dirigente che gerarchicamente sovrintende al responsabile dell'ufficio o, in mancanza di questi, dal Sindaco o dall'Assessore delegato, qualora ritengano che l'incarico possa causare disfunzioni o pregiudizio al normale svolgimento dei compiti dell'ufficio; nei quindici giorni successivi alla sospensione la Giunta comunale può, con provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento; trascorso tale termine senza diversa determinazione, l'atto di conferimento diventa esecutivo.

6. Il nominativo del personale, diverso dal titolare della funzione, che svolgerà o ha svolto l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, dev'essere attestato dal responsabile del procedimento, almeno nell'atto di determinazione e liquidazione delle quote individuali di incentivo.

ART. 2.3 - PERSONALE INTERESSATO ALLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

Ai fini della ripartizione della somma incentivante il personale dell'ufficio tecnico viene suddiviso nelle seguenti categorie:

- a) responsabile del procedimento: soggetto designato ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L. 109/94 con i compiti di cui all'art. 8 del DPR 554/99. Il responsabile del procedimento assume anche le funzioni di responsabile dei lavori ai fini della sicurezza;
- b) progettisti: soggetti abilitati alla progettazione, i quali sottoscrivono i progetti assumendo la responsabilità di quanto prodotto e coordinando l'attività delle varie figure professionali impegnate nella progettazione. Il progettista assume anche la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, salvo diversa indicazione. Il dirigente assegna, in relazione alla natura e complessità delle opere da progettare, ai carichi di lavoro individuali e ai casi di incompatibilità, a sé o ad altro dipendente del settore in possesso dei prescritti requisiti, la titolarità e la responsabilità della progettazione;
- c) direttore dei lavori: titolare dell'ufficio istituito ai sensi dell'art. 123 del DPR 554/1999. Il direttore dei lavori assume anche la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, salvo diversa specifica nomina. Il direttore dei lavori attribuisce ai propri collaboratori, in relazione alla natura e complessità delle opere da dirigere, ai carichi di lavoro individuali ed ai casi di incompatibilità, le funzioni di cui agli articoli 125 e 126 del DPR 554/99;
- d) collaudatore: soggetto incaricato, ai sensi dell'art. 188 co. 3,5 e 6 del DPR 554/99 ovvero direttore dei lavori e responsabile del procedimento, per le rispettive competenze di cui all'art. 208 comma 1 del DPR 554/99, in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) collaboratori tecnici: personale tecnico (ingegneri, architetti, geometri, periti,) che interviene nelle fasi del procedimento attraverso la predisposizione degli elaborati tecnici e grafici, la partecipazione nella definizione delle scelte progettuali, le rilevazioni, le indagini, le

ricerche, anche presso il catasto per la redazione del piano particellare, senza sottoscrivere i relativi elaborati, e le necessarie collaborazioni professionali;

f) collaboratori amministrativi: personale amministrativo che interviene nelle fasi del procedimento a supporto dei tecnici e del responsabile del procedimento, attraverso l'espletamento di attività e procedure amministrative (fra le quali quelle relative alle varianti urbanistiche derivanti dall'approvazione opere pubbliche, alle gare d'appalto ed alle verifiche sulla regolarità amministrativa degli atti) e la predisposizione dei relativi atti istruttori endo-procedimentali.

Art. 2.4 – COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 comma 1 della L. 109/94, l'incentivo è costituito per ogni singolo lavoro pubblico sulla base del presente regolamento.

2. A tal fine si specifica che tra i lavori pubblici oggetto di incentivazione ricadono tutti i lavori contenuti nel bilancio di previsione annuale, e precisati nelle schede costituenti il piano esecutivo di gestione nell'esercizio di riferimento, ovvero in altri atti di programmazione e di indirizzo che intervengono successivamente per i quali necessita la stesura di elaborati tecnici e che vengono gestiti secondo le procedure vigenti in materia di lavori pubblici anche come lavori in economia affidati mediante cottimo fiduciario o amministrazione diretta.

3. Gli stanziamenti di bilancio previsti nel titolo I e 2 della spesa per la realizzazione dei singoli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ovvero per la realizzazione di nuove opere dovranno essere comprensivi della quota di incentivo che dovrà essere specificata nel quadro economico del progetto.

ART. 3.1 - QUANTIFICAZIONE DELLA SOMMA INCENTIVANTE

1. L'incentivo è quantificato nell'1,4 % dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro per il quale sia necessaria una progettazione articolata sui livelli indicati all'art. 16 della L.109/94 e completa di tutti gli elementi previsti dagli artt. 15-45 del DPR 554/99 ovvero nei casi previsti all'art. 3.1 comma 3 del presente regolamento.

2. Potranno essere applicate percentuali maggiori, nella misura massima del 1,5%, qualora si tratti di lavori di particolare complessità e rilevanza che richiedano l'impiego di diverse specializzazioni, ovvero caratterizzati dalla multidisciplinarietà del progetto nonché in caso di opere che richiedono procedure espropriative o di variante urbanistica, anche parziale.

3. Per i lavori di manutenzione o realizzati in economia, che non richiedano i livelli ed i contenuti progettuali di cui al comma 1, fermo restando l'obbligatorietà dei requisiti minimi previsti dalla L. 109/94, ed i cui elaborati siano stati approvati dall'organo competente, la percentuale di incentivazione è fissata nel 1% dell'importo posto a base della gara esplorativa.

ART. 3.2 – RIPARTIZIONE VERTICALE DELLA SOMMA INCENTIVANTE

1. La somma incentivante calcolata nei modi di cui all'articolo precedente è ripartita, in base alle prestazioni effettuate, come segue:

a) responsabilità del procedimento: _____ 15%

- | | | |
|---|-------|-----|
| a) progettazione preliminare: | _____ | 10% |
| b) progettazione definitiva: | _____ | 15% |
| c) progettazione esecutiva: | _____ | 15% |
| d) direzione lavori: | _____ | 25% |
| e) collaudo o certificato di regolare esecuzione: | _____ | 5% |
| f) coordinamento per la progettazione: | _____ | 5% |
| g) coordinamento per l'esecuzione: | _____ | 10% |

2. Le opere per le quali il responsabile del procedimento attesti che non rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 494/96, la somma incentivante è ripartita come segue:

- | | | |
|---|-------|-----|
| a) responsabilità del procedimento: | _____ | 20% |
| h) progettazione preliminare: | _____ | 10% |
| i) progettazione definitiva: | _____ | 20% |
| j) progettazione esecutiva: | _____ | 20% |
| k) direzione lavori: | _____ | 25% |
| l) collaudo o certificato di regolare esecuzione: | _____ | 5% |

3. Qualora due o più prestazioni siano state affidate allo stesso titolare di funzione le singole quote di competenza sono cumulate mentre se la stessa prestazione sia stata affidata a più di un soggetto la quota relativa all'attività prestata va suddivisa equamente fra i partecipanti.

ART. 3.3. - RIPARTIZIONE INDIVIDUALE DELLA SOMMA INCENTIVANTE

1. Le somme incentivanti determinate ai sensi dell'articolo precedente sono ripartite fra le varie categorie del personale dell'ufficio tecnico tenendo conto dei seguenti coefficienti individuali:

- | | | |
|----|---|----------------|
| a) | titolari della funzione, ovvero tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della prestazione di cui all'art. 3.2, firmando i relativi elaborati e/o atti _____ | coeff.
0,70 |
| b) | altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone _____ gli elaborati | coeff.
0,30 |

2. In assenza, attestata del responsabile del procedimento, di una o di ambedue le partecipazioni di cui alle lettere b) ed c), le relative quote sono cumulate in capo al tecnico titolare della funzione che ha sottoscritto l'atto assumendone la responsabilità professionale.

3. I destinatari del fondo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione sia rispetto a quanto previsto all'articolo precedente che rispetto a quanto statuito nel precedente comma 1, in considerazione della categoria di inquadramento,

dell'impegno svolto, dei compiti affidati, delle responsabilità assunte e del tempo dedicato all'attività dei singoli componenti, purché, con decisione unanime, ovvero, in assenza di unanimità, con decisione finale e risolutiva del responsabile del procedimento.

ART. 4 – PRESTAZIONI PARZIALI

Nel caso in cui le attività non fossero svolte completamente dal personale di ruolo dell'ufficio tecnico la somma incentivante sarà decurtata in proporzione all'incidenza delle componenti affidate all'esterno o realizzate con la collaborazione di personale a tempo determinato, sulla base delle aliquote fissate all'art. 3.2 commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma successivo.

2. In caso di opere le cui prestazioni tecniche siano affidate completamente a professionisti esterni, al responsabile del procedimento spetta una quota, da calcolare sulla somma incentivante, indipendente dalla tipologia e dall'entità dell'opera, sempre pari al 25% della somma incentivante di cui all'art. 3.1.

3. Le quote parti della predetta somma, corrispondenti a prestazioni che non sono svolte da dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, costituiscono economie.

ART. 5.1 - INCARICHI COLLEGIALI CON PROFESSIONISTI ESTERNI (c.d. services)

1. Sono ammessi incarichi collegiali, congiuntamente all'ufficio tecnico del Comune e a professionisti esterni: sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.
2. Il disciplinare d'incarico al professionista esterno deve precisare lo specifico contenuto dell'attività conferita con l'indicazione delle singole prestazioni affidate quali a titolo meramente esemplificativo possono essere quelle che richiedono peculiare professionalità o specializzazione ovvero la riproduzione di elaborati o grafici con l'impiego delle attrezzature e strumentazioni di studio.
3. In deroga alle vigenti disposizioni, in considerazione delle specifiche attività e prestazioni affidate all'esterno, in caso di incarico collegiale l'onorario del professionista esterno, che andrà calcolato sulla base del vigente tariffario per la specifica fase progettuale svolta in service, è ridotto alla metà salvo non si tratti di prestazioni specifiche il cui onorario sia stabilito da precise previsioni normative (ad es. tab. B1 DM Giustizia 4/4/2001).
4. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni e nel caso in cui le attività non fossero svolte completamente dal personale di ruolo, questo sia per lavori pubblici che per atti di pianificazione, la somma incentivante sarà decurtata in proporzione alla incidenza delle componenti affidate all'esterno, ovvero riducendo proporzionalmente in percentuale il fondo incentivante tenendo conto del costo che l'Amministrazione viene a

sostenere per le prestazioni parziali esterne rispetto al costo per la prestazione globale se eseguita interamente all'esterno.

ART. 5.2 – INCARICHI COLLEGIALI CON UFFICI TECNICI DI ALTRI ENTI

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.

2. Qualora il lavoro pubblico da progettare o l'atto di pianificazione da redigere siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il fondo incentivante deve essere accantonato per quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'affidamento; ogni quota così determinata è aumentata di un quarto; qualora una o più d'una delle amministrazioni partecipanti abbia disposizioni interne incompatibili col presente comma, o in ogni caso non conforme al principio di reciprocità, la quota di fondo di competenza di questa amministrazione, aumentata di un quarto, è devoluta esclusivamente ai propri dipendenti e ripartita ai sensi del regolamento.

3. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, siano di pertinenza esclusiva di questa amministrazione, il fondo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa amministrazione.

4. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa amministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati dall'ufficio tecnico per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

Capo III

REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 6.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Il presente capo disciplina la costituzione e la ripartizione degli incentivi destinati alla redazione degli atti di pianificazione redatti dagli uffici dell'ente

2. Ai fini del presente capo si intende per:

a) **UFFICIO**: ogni singolo settore del Comune che redige l'atto di pianificazione oggetto di incentivazione;

b) **ATTO DI PIANIFICAZIONE**: gli atti di pianificazione previsti e disciplinati dalla legislazione nazionale e regionale vigente, di seguito indicati a titolo tassativo:

- piano regolatore generale comunale o intercomunale
- piano urbano del traffico

- piani di lottizzazione d'ufficio
- piani di recupero di iniziativa pubblica
- piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata
- piani particolareggiati
- piani per insediamenti produttivi
- piani di zona per l'edilizia economico - popolare
- localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico - popolare alternative ai piani di zona
- altri piani urbanistici esecutivi , comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o deroga a questi ultimi

c) **TARIFFA PROFESSIONALE**, quella determinabile nel rispetto della circolare del Ministero dei LLPP 1 dicembre 1969 n. 6679 e succ. modifiche e integrazioni, che approva la tariffa degli onorari per le prestazioni urbanistiche degli ingegneri e degli architetti ed i relativi aggiornamenti ISTAT. Per gli atti di pianificazione non direttamente individuati dalla normativa vigente ,la tariffa a base di calcolo dell'incentivo sarà determinata in conformità ad analoghe parcelle vistrate per congruità dal competente ordine professionale.

3. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti e aggiornamenti agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo ed alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

ART. 6.2 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO – CONFERIMENTO INCARICHI

1. L'avvio del procedimento di redazione del piano potrà avvenire a seguito dell'approvazione del piano esecutivo di gestione del Comune , se in esso espressamente previsto, ovvero con apposito atto deliberativo di incarico da parte della Giunta. Per gli atti pianificatori di carattere routinario l'avvio del procedimento avviene a seguito apposito atto del Dirigente di settore.

2. Il Dirigente competente, con proprio atto, affida ad altri o avoca a sé la funzione di responsabile del procedimento e distribuisce gli incarichi di responsabile del progetto e di collaborazione sulla base di criteri di rotazione, dei carichi di lavoro, delle specifiche competenze, professionali e attitudini richieste in relazione alle caratteristiche ed alla complessità dell'intervento e richiede l'assunzione dell'impegno della spesa corrispondente.

3. Il dirigente competente può, con provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.

4. Nei casi di cui al comma 2, qualora il responsabile dell'ufficio tecnico sia direttamente interessato all'affidamento come progettista, l'efficacia dell'atto di conferimento può essere sospesa dal dirigente che gerarchicamente sovrintende al responsabile dell'ufficio o, in mancanza di questi, dal Sindaco o dall'Assessore delegato, qualora ritengano che l'incarico possa causare disfunzioni o pregiudizio al normale svolgimento dei compiti dell'ufficio; nei quindici giorni successivi alla sospensione la Giunta comunale può, con provvedimento

motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento; trascorso tale termine senza diversa determinazione, l'atto di conferimento diventa esecutivo.

ART. 6.3 - PERSONALE CHE PARTECIPA ALLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. Ai fini della ripartizione della somma incentivante il personale dell'ufficio tecnico viene suddiviso nelle seguenti categorie:

a) responsabile del procedimento: dirigente competente che interviene nella progettazione o nella redazione mediante l'espletamento di attività di proposta, raccordo con gli organi di governo, impulso, verifica, accertamento e coordinamento, sovrintendenza e controllo. Egli può assumere anche la funzione di progettista da solo o unitamente ad altri soggetti;

b) progettisti o redattori: soggetti, abilitati alla progettazione, che sottoscrivono i piani assumendo la responsabilità di quanto prodotto e coordinando l'attività delle varie figure professionali impegnate nella redazione o progettazione;

c) collaboratori tecnici: personale tecnico (ingegneri, architetti, geometri, periti) che interviene a supporto del responsabile del procedimento o nella redazione del piano attraverso la predisposizione degli elaborati tecnici (studi, relazioni, elaborati grafici, rilievi, tabelle, prospetti), la partecipazione alla definizione delle scelte pianificatorie, le rilevazioni, le indagini, le analisi;

d) collaboratori amministrativi e contabili: personale amministrativo e contabile a supporto del responsabile del procedimento o che collabora nella redazione del piano e nell'espletamento delle procedure mediante l'attività amministrativa e la predisposizione dei relativi atti istruttori-procedimentali

ART. 7.1 - QUANTIFICAZIONE DELL'INCENTIVO

1. L'incentivo è quantificato applicando il 30% della tariffa professionale vigente al momento in cui si avverano le condizioni per l'avvio del procedimento di redazione dell'atto di pianificazione.

ART. 7.2 – RIPARTIZIONE VERTICALE DELLA SOMMA INCENTIVANTE

1. La somma incentivante è ripartita fra le funzioni svolte durante l'incarico nel rispetto delle seguenti percentuali minime e massime:

a) responsabile del procedimento: _____ dal 5% al 10%

b) gruppo di progettazione o redazione: _____ dal 90% al 95%

ART. 7.3 – RIPARTIZIONE INDIVIDUALE DELL'INCENTIVO

1. Le somme incentivanti calcolate ai sensi dell'articolo precedente vengono ripartite fra le varie categorie del personale tenendo conto dei seguenti coefficienti individuali:

a) titolari della funzione, ovvero tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della prestazione di cui all'art. 3.2, firmando i relativi elaborati coeff. 0,70 e/o atti _____

b) altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto pur non
sottoscrivendone gli elaborati coeff. 0,30

2. In assenza, attestata dal responsabile del procedimento, di una o di ambedue le partecipazioni di cui alle lettere b) e c) le relative quote sono cumulate in capo al tecnico titolare della funzione che ha sottoscritto l'atto assumendone la responsabilità professionale.

3. I destinatari del fondo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto nel precedente articolo ed al comma 1, in considerazione della categoria di inquadramento, dell'impegno svolto, dei compiti affidati, delle responsabilità assunte e del tempo dedicato all'attività dai singoli componenti, purché, con decisione unanime, ovvero, in assenza di unanimità, con decisione del finale e risolutiva del responsabile del procedimento.

ART. 8 – INCARICHI PARZIALI

Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni e/o si ricorra a prestazioni professionali e/o consulenze esterne e nel caso in cui le attività non fossero svolte completamente dal personale di ruolo, la somma incentivante sarà decurtata in proporzione alla incidenza delle componenti affidate all'esterno, ovvero riducendo proporzionalmente in percentuale il fondo incentivante tenendo conto del costo che l'Amministrazione viene a sostenere per le prestazioni parziali esterne rispetto al costo per la prestazione globale se eseguita interamente all'esterno.

ART. 9 - INCARICHI COLLEGIALI CON PROFESSIONISTI ESTERNI (c.d. services) O CON UFFICI TECNICI DI ALTRI ENTI

Si applicano, per quanto compatibili, gli artt. 5.1 e 5.2. del presente regolamento

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 10.1 –TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. Nell'atto di conferimento dell'incarico devono essere indicati i termini entro i quali vanno eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto.

2. In caso di mancata o incompleta indicazione dei termini si applicano i termini previsti dalla tabella 1 allegata al regolamento. Per i lavori pubblici di importo stimato superiore a 500.000 Euro e per gli atti di pianificazione, i termini devono essere indicati espressamente nel provvedimento di affidamento pena l'inefficacia dello stesso.

3. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal responsabile del procedimento, sino ad un massimo del 30 per cento del termine originario (con arrotondamento in eccesso ad un giorno).

4. Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi; qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo ovvero con un giorno per il quale l'ente abbia adottato la

chiusura degli uffici, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile.

5. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione del conferimento dell'incarico ai soggetti in esso indicati, ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni che rendevano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.

6. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

7. Per sopravvenute esigenze e supplementi di indagine propedeutici alla corretta progettazione e/o alla esatta individuazione dello stato di fatto, su richiesta del tecnico o dei tecnici che sottoscrivono l'atto, il responsabile del procedimento può disporre la concessione di periodi di sospensione e/o di proroga dei termini fissati per l' adempimento delle prestazioni.

ART. 10.2 – RITARDATO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le penalità previste dal presente comma:

a) ritardi fino a 10 giorni: penalità giornaliera pari all'1 per mille del fondo o della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;

b) ritardi da 10 fino a 30 giorni: penalità giornaliera pari al 3 per mille del fondo o della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i 10;

c) ritardi superiori a 30 giorni: penalità del 50 per cento dell'importo del fondo o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo;

d) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano per il quale si è verificato il ritardo;

e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il coordinatore unico e il responsabile del procedimento.

2. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio contabile per il risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.

3. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lettere a) e b), in ogni caso mai superiore all'importo del fondo da ripartire, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento.

4. Nel silenzio del provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura e con le modalità di cui al comma 1.

ART.11 – OMESSO O INESATTO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma:

a) qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotto di un ventesimo;

b) qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento, è ridotto di un decimo;

c) nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, comportino variazioni del bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, il fondo, ovvero la quota relativa alla singola prestazione se frazionabile ai sensi del regolamento, previsto per la prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento, è ridotto di un quarto;

d) qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare il progetto o il piano o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge il fondo non viene ripartito e si procede alla revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano;

e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il coordinatore unico e il responsabile del procedimento.

2. In caso di mancato adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e); sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio contabile per il risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.

3. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione o per la redazione del piano, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'amministrazione risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici, la commissione di errori progettuali che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

4. Le penali di cui al presente articolo si sommano, se del caso, con quelle di cui all'articolo 10, fermo restando che il loro importo complessivo non può essere superiore al fondo relativo al progetto o all'atto di pianificazione.

ART. 12 – TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici, anche per incarichi parziali, sono liquidati in sede di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte del dirigente competente.

2. Per i lavori da realizzare in economia di cui all'art. 2.1 comma 2 lett. g. e art. 3.1 comma 3, la liquidazione è fatta in un'unica soluzione annualmente entro il mese di maggio relativamente alle attività svolte nell'anno precedente, con determinazione del dirigente competente.

ART. 13 – TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO RELATIVO AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

1. Il fondo relativo alla redazione del piano regolatore generale, della sua revisione o variante, è liquidato nel seguente modo:

a) per un quarto entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione;

b) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione comunale di controdeduzioni alle osservazioni ovvero, se prevista dall'ordinamento, di approvazione dell'atto di pianificazione;

c) per un quarto entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico.

2. Il fondo relativo alla redazione degli atti di pianificazione esecutiva è liquidato nel seguente modo:

a) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di adozione dell'atto di pianificazione; b) per metà entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto di pianificazione.

3. Per le varianti ai piani regolatori che non coinvolgono più del 10 per cento del territorio urbanizzato, oppure che sono limitate alla norme tecniche di attuazione, alla individuazione di vincoli procedurali o alla localizzazione di infrastrutture pubbliche, anche in caso di presenza

contemporanea delle predette condizioni, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'atto. Lo stesso termine si applica ai piani urbani del traffico.

4. Per i piani urbanistici attuativi nei quali sono previsti meno di 100 abitanti teorici, se con destinazione residenziale, o meno di 5.000 mq di superfici coperte, se con destinazioni diverse da quella residenziale, la liquidazione è fatta in unica soluzione entro 30 giorni dalla esecutività della delibera di approvazione dell'atto. In caso di piano con destinazioni miste, i due parametri massimi indicati sono applicati proporzionalmente secondo la corrispondenza convenzionale di 1 abitante teorico equivalente a 50 mq.

ART. 14 – TERMINI DI CHIUSURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. Qualora non si verifichi uno degli eventi di cui all'articolo 13 comma 1 e art. 14 comma 1 a causa di mutati orientamenti amministrativi o leggi sopravvenute, la liquidazione del fondo è disposta entro i 60 giorni successivi all'accertamento della causa di impedimento.

2. Qualora uno degli eventi di cui all'articolo 13 comma 1, ovvero all'articolo precedente comma 1, non si verifichi a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari del fondo, la liquidazione è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento o, se questa non è accertabile con precisione, entro i 60 giorni successivi all'ultimazione della singola prestazione .

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse in tutte le loro fasi, l'amministrazione deve comunicare tempestivamente al responsabile del procedimento se intenda o meno continuare nell'attuazione del progetto o del piano; nel silenzio dell'amministrazione il responsabile del procedimento deve sollecitarne il pronunciamento e, perdurando il silenzio, l'incarico deve intendersi sospeso.

4. Tutti i termini previsti per la liquidazione possono essere automaticamente prorogati fino alla data della prima erogazione dello stipendio o di qualunque altra somma, a favore del destinatario, per ragioni contabili e di economia generale degli atti e al solo fine di agevolare l'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 267/2000.

5. Qualora i destinatari del fondo siano più di uno, il responsabile del procedimento nel trasmettere l'atto di liquidazione all'ufficio di ragioneria indica distintamente l'elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva.

ART. 15 – SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELABORATI

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui agli articoli 2.2 e 6.2, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.

2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione che identifichi la struttura di appartenenza, qualora l'ufficio sia articolato in dipartimenti, servizi, settori o unità operative.

ART. 16 – UTILIZZAZIONE DEGLI ELABORATI

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.

2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.

3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

ART. 17. – PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per:

- a) gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
- b) i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico.

Nel caso le prestazioni specialistiche di cui alla precedente lett. b) siano affidate a soggetti esterni all'ente committente, il fondo incentivo per la progettazione di cui all'art. è adeguato in relazione alla loro incidenza rispetto alle prestazioni complessive, calcolata in termini economici sulle tariffe professionali di competenza. L'adeguamento avviene mediante la moltiplicazione dell'aliquota che costituisce il fondo per i seguenti coefficienti:

- a) per 1,00 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a meno di un quarto delle prestazioni complessive;

b) per 0,75 qualora le prestazioni specialistiche ammontino da un quarto alla metà delle prestazioni complessive; ,

c) per 0,50 qualora le prestazioni specialistiche ammontino a più della metà delle prestazioni complessive.

d) qualora le prestazioni specialistiche siano superiori ai tre quarti delle prestazioni complessive, ovvero qualora l'importo delle relative opere strutturali e impiantistiche sia superiore ai tre quarti dell'importo presunto dei lavori, il progetto è affidato interamente a professionisti esterni ovvero è affidato con incarico collegiale ai sensi degli articoli 5.1 e 5.2 del regolamento, purché si tratti di soggetti aventi le necessarie competenze professionali.

ART. 18 – SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ – SPESE – ORARIO -ONERI RIFLESSI

1. Le attività descritte ai capi I e II vengono espletate durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo di attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

2. Le spese di cui al comma 1, assorbono i rimborsi spese di qualunque genere previste nelle tariffe professionali applicabili ai sensi del presente regolamento.

3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni ed all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.

4. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

5. Il personale incaricato della progettazione o della redazione dell'atto di pianificazione, e quello comunque interessato al progetto o al piano, potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'ente, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

6. L'incentivo alla progettazione assegnato al personale in forza del presente regolamento, è cumulabile anche con altre forme di incentivazione della produttività e con ogni altra forma di compenso accessorio al personale, prevista a qualunque titolo dall'ordinamento del Comune.

7. Le somme destinate all'incentivazione si intendono al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente, salvo diverse disposizioni legislative sopravvenute. In sede di

predisposizione del bilancio annuale di previsione, in proporzione agli stanziamenti di cui all'art. 18 comma 2 bis della L.109, l'ente stanzierà negli appositi capitoli le risorse necessarie per il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a proprio carico.

ART. 19 – ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA

1. In caso di lavori pubblici, il Comune assume l'onere di contrarre direttamente a proprio nome o a rimborsare al dipendente tutto il premio corrisposto da questi per la polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali, nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del DPR 554/99 così come modificato dall'art. 145 comma 89 della L. 338/2000, e salvo successive modifiche.

ART. 20 – RELAZIONE PERIODICA SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il responsabile del procedimento per la programmazione, redige una relazione sommaria in ordine all'applicazione del presente regolamento. Tale relazione dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo costo preventivato;
- b) l'importo del fondo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
- c) eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità dell'ufficio tecnico.

2. Copia della relazione è trasmessa al segretario comunale e alle rappresentanze sindacali presenti nell'ente.

3. La relazione di cui al comma 1 può essere contenuta o assorbita da altre relazioni concernenti gli investimenti eventualmente previste dall'ordinamento interno dell'ente.

4. Nella formazione del bilancio di previsione il responsabile dell'ufficio tecnico competente in materia di lavori pubblici deve indicare all'ufficio di ragioneria l'importo presunto del fondo e degli oneri connessi, di cui al regolamento, per la necessaria previsione e programmazione.

5. Per la competenza organizzativa e procedurale necessaria alla ripartizione del fondo, se non prevista dal presente regolamento, si fa riferimento al regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e, nel silenzio di questo, al responsabile del procedimento.

ART. 21 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AI FONDI PREGRESSI ED A QUELLI FUTURI

1. Il regolamento si applica, limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse, anche ai fondi di incentivazione accantonati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 109 del 1994, antecedentemente alla entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai sensi del comma 1, qualora il fondo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento; qualora il fondo sia stato accantonato, ma non siano ancora stati definiti i criteri di

ripartizione, il regolamento si applica anche a questi; qualora il fondo sia stato solo previsto ma non accantonato, il regolamento si applica integralmente.

3. Qualora le aliquote dell'1,5 per cento per i lavori pubblici e del 30 per cento per gli atti di pianificazione, fossero modificate con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavoro, o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento, questo continuerà a trovare applicazione anche con le nuove misure dell'incentivo.

ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all' avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.